

Condotte con finalità di terrorismo



Avvalendomi come di consueto della giurisprudenza, con il presente contributo offro, senza pretesa di esaustività, un breve riassunto sul concetto giuridico di terrorismo e condotte penalmente rilevanti ad esso riconducibili.

Premesso che l'articolo 270-sexies del Codice penale (Condotte con finalità di terrorismo) così stabilisce: «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Nonché, con l'articolo 270-quinquies del Codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) si stabilisce che: «Chiunque [...] addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».

Ebbene, nel caso preso ad esempio, con riferimento al condannato vistosi rigettato il ricorso per cassazione, è emerso, nel giudizio di merito, che il soggetto: «avrebbe acquisito in via autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che, conseguentemente, avrebbe posto in essere comportamenti orientati a commettere condotte con finalità di terrorismo [...] ergo, a suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza [...]. Appare evidente come la previsione incriminatrice descriva una ipotesi di reato di pericolo, recante la punibilità anticipata di atti prodromici al compimento di condotte terroristiche [...] ed è altrettanto pacifico che, per individuare i limiti della fattispecie sanzionata, sia sul piano oggettivo che in tema di ricerca di un adeguato standard di riferibilità psicologica del fatto all'agente, le indicazioni della giurisprudenza [...] possono comunque valere come avvertenza generale, per l'interprete, al fine di garantire il rispetto dei canoni costituzionali di materialità e sufficiente determinatezza».

Concludono i giudici di legittimità che: «per la condotta di chi addestra all'uso di armi od a forme di violenza generalizzate, come pure per quella di chi costituisce un'associazione per fini terroristici, si impone che l'addestramento o l'affiliazione pongano il destinatario delle nozioni od il partecipe al programma criminoso

nella effettiva condizione di porre in essere i comportamenti che le norme mirano a prevenire (in via anticipata). In altre parole, l'addestrare ed il fornire istruzioni, sul lato del "docente", implicano senza dubbio una immediata strumentalità delle tecniche insegnate a realizzare sia atti di violenza che a perseguire finalità terroristiche, ed analogamente è a dirsi per l'addestrato [...] legato da un rapporto specifico, anche se non necessariamente stringente, con chi gli impartisce l'addestramento di cui si discute; un'identica connotazione obiettiva, invece, non si prospetta [...] per chi si limita a raccogliere in via autonoma istruzioni fornite [...] ma [...] destinate a chiunque intenda avvalersene. Una fattispecie, questa, la cui pericolosità appare *ictu oculi* manifesta e che certamente giustifica una ancor più accentuata anticipazione della soglia della rilevanza penale [...] non foss'altro per la potenziale, enorme diffusività di quel bagaglio di conoscenze, messo a disposizione di un numero indeterminato e pressoché infinito di "lupi solitari", con organizzazioni terroristiche pronte ad ascrivere a sé la riferibilità dei comportamenti violenti posti in essere da soggetti "auto-informati", rispetto ai quali le organizzazioni medesime non avevano avuto alcuna occasione di contatto a dispetto della – postuma – rivendicazione» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 6061/17; udienza e decisione del 19 luglio 2016).

In buona sintesi, riguardo ai requisiti tipici per delineare la nozione di finalità di terrorismo, sia dal punto di vista oggettivo, quanto soggettivo, rispetto dunque alla fattispecie sanzionatoria, è punibile non solo la pratica di addestramento a talune specifiche condotte criminali, terroristiche nella fattispecie, ma anche quella che è possibile definire come auto-addestramento, ovvero in assenza di un qualcuno che dal punto di vista della "didattica", teorico-pratica, si adoperi a ciò. **ML**

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [04A17](#) il [22/02/2017](#)